

Le violenze al coniuge giustificano l'addebito

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 18 marzo 2015 (Pres. Manfredini, rel. Muscio)

Separazione – Domanda di Addebito – Gravi aggressioni alla persona del coniuge

Le condotte di violenza morale e soprattutto fisica, traducendosi in un'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sé stesamente causalmente rilevanti della crisi coniugale e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” che il convenuto in questa sede non ha in alcun modo né allegato né provato. Inoltre, il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

OMISSIS

Premette il Tribunale che, non avendo parte attrice riproposto le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse devono intendersi rinunciate.

La domanda principale di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

E', infatti, provato sulla base delle reciproche allegazioni che era venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, sia pure nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'*affectio coniugalis* e che dagli inizi di ottobre 2012 era cessata la stessa convivenza, essendosi la signora S trasferita con la figlia presso i suoi genitori, dopo aver sporto denuncia contro il marito.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti, essendo provata una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

Ritiene il Collegio che, all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, debba altresì essere accolta la domanda di addebito, avanzata da parte attrice, avendo la stessa fornito adeguata prova di alcune delle violazioni dei doveri coniugali causalmente rilevanti della crisi coniugale, poste a fondamento della domanda.

La signora S ha allegato che il marito aveva sin dall'ottobre 2008 intrattenuto una relazione extraconiugale con X, che faceva uso di stupefacenti, che era dedito ad attività criminali, che in più occasioni l'aveva percossa e minacciata, cercando anche di farla passare per pazza dopo le dichiarazioni dalla stessa rese alle Forze dell'Ordine nell'ambito di un procedimento penale in cui anche il marito era stato il 11.2.2011 tratto in arresto e condannato per favoreggiamento e false dichiarazioni al Pubblico Ministero, che, nonostante la stessa avesse cercato di supportarlo ed aiutarlo anche in tale grave vicenda che lo aveva coinvolto rendendosi disponibile ad accoglierlo in casa in detenzione domiciliare, era stata vittima di un ulteriore grave episodio di violenza da parte del coniuge alla presenza della figlia minore per cui il 1.10.2012 si era trasferita dai suoi genitori e aveva sporto denuncia (doc. 7 parte attrice), che il marito, nuovamente tratto in arresto a seguito di tale sua denuncia, dal carcere aveva cominciato ad inviarle lettere di insulti e minacce con sempre maggiore insistenza e frequenza.

Ritiene il Tribunale che sono sicuramente provate condotte di minaccia e violenza psicologica e fisica poste in essere dal signor Y ai danni della moglie da ritenersi causalmente rilevanti la crisi coniugale.

Sono, infatti, provate le forti pressioni psicologiche e la minaccia di morte rivolte alla signora S dal convenuto in relazione alla vicenda penale che lo ha visto coinvolto e per cui è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 378 c.p. e 371bis c.p con sentenza del Gip presso il Tribunale di Milano n. 2128/2012 del 19.7.2012 (doc. 5 parte attrice).

Indicativa è la lettura del capo di imputazione in cui si leggono tra le condotte addebitate al Y anche quelle poste in essere ai danni della moglie del seguente tenore *“impartendo specifici compiti alla X (intimare alla S di farsi rilasciare una certificazione medica attestante che la S soffre di problemi mentali al fine di inficiare la credibilità di quanto dichiarato dalla donna alla Squadra Mobile di .. e di far cadere le accuse contro....), facendo predisporre documentazione attestante che S è affetta da problemi mentali al fine di minare la credibilità delle accuse da questa mosse nei confronti di ..”* e *“minacciando di morte S in una lettera inviata alla X affinché la S, se sentita nuovamente dalla Squadra Mobile di .., non ribadisse le accuse formulate il 18.11.2010”*.

Condotte queste gravemente lesive del dovere di rispetto della dignità e della libertà personale della moglie che hanno sicuramente minato *l'affectio coniugalis*.

Devono, altresì, ritenersi provate le condotte di violenza anche fisica ai danni della moglie che la stessa ha esposto in modo dettagliato nella denuncia sporta contro il marito in data 1.10.2012 a seguito di un ulteriore grave episodio di percosse occorso il giorno precedente e per il

quale è agli atti un referto medico del Pronto Soccorso con diagnosi *“trauma cervicale da aggressione e trauma coscia destra”* con prognosi di 10 giorni (doc. 7 parte attrice).

Osserva il Tribunale che la descrizione delle lesioni di cui al referto è pienamente compatibile con la dinamica dell'aggressione descritta dalla signora S nella denuncia agli atti.

Né può valere a smentire questo grave episodio la deposizione di .., figlio del convenuto. Il testimone non è stato in grado di riferire l'accaduto, non essendo presente nella stanza ove si trovavano il padre e la S, ma in un'altra stanza, circostanza questa peraltro riferita dalla stessa signora S nella sua querela.

La conferma delle violenze anche fisiche cui la signora S è stata sottoposta nel corso della vita matrimoniale specie nell'ultimo periodo si ricava poi dalle stesse ammissioni del signor Y nelle missive indirizzate alla moglie.

E' indicativa ed inequivoca al riguardo quella del 24.10.2012 (doc. 9 parte attrice) in cui testualmente si legge *“mi spiace averti deluso mettendoti le mani addosso per l'ennesima volta”*, espressione quest'ultima che lascia chiaramente intendere che in molte occasioni il signor Y aveva posto in essere agiti violenti.

Tale quadro probatorio, a giudizio del Collegio, vale anche a suscitare qualche perplessità sull'attendibilità del teste .. che con riferimento ad un altro episodio indicato dalla signora S in ricorso e nella querela risalente al 2009 presso il ristorante .. ha riferito di non aver assistito alle percosse, ma solo ad un diverbio molto acceso tra i due coniugi che si offendevano a vicenda, non essendo in grado di ricordare le parole dagli stessi pronunciate.

Non può poi sottacersi che per tale testimone si è reso necessario l'accompagnamento coatto a mezzo dei Carabinieri e che il teste, avendo lavorato per il signor Y, come dallo stesso riferito, era sicuramente a conoscenza del contesto criminale cui il convenuto era collegato, contesto ben delineato dalla sentenza di condanna già sopra richiamata e dal decreto del Tribunale di Milano Sezione Autonome Misure di Prevenzione sul quale a breve si tornerà.

Devono poi considerarsi anche la violenza psicologica, gli insulti e le ripetute minacce fatte dal Y alla moglie attraverso le quotidiane missive che ha continuato ad inviarle dal carcere dopo il 1.10.2012 e per cui si è persino reso necessario un ordine ex art. 342bis c.c. di questo Giudice (doc. 11, 13, 18, doc. 1 allegato all'istanza del 8.11.2013 parte attrice), condotte anche queste illuminanti della incapacità del Y di controllare i propri agiti e impulsi.

E che tutti i comportamenti sopra descritti complessivamente valutati, data la loro gravità e reiterazione, abbiano avuto rilevanza causale della crisi coniugale discende dal consolidato orientamento della Suprema Corte in punto di nesso di causalità.

La Corte di cassazione ha, infatti, in più occasioni ribadito che le condotte di violenza morale e soprattutto fisica, da ritenersi provate per quanto detto nel caso di specie, *“traducendosi in un’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sé stesse causalmente rilevanti della crisi coniugale e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”* che il convenuto in questa sede non ha in alcun modo né allegato né provato (Cass. Sez. 1 5.8.2004 n. 15101, Cass. Sez. I 7.4.2005 n. 7321, Cass. Sez. I 14.4.2011 n. 8548).

E ancora il Supremo Collegio ha poi precisato che *“Il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, in sé, di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa”* (Cass. Sez. I 2.9.2005 n. 17710, Cass. Sez. I 19.9.2006 n. 20256).

Del pari provata è, ad avviso del Tribunale, la violazione del dovere di fedeltà coniugale, posto che lo stesso Y in sede di interpello ha ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale con la signora X dal 2009 sino al suo arresto avvenuto nel 2011.

Tale relazione è stata poi confermata dalla stessa X che ha però inteso nella sua deposizione sottolineare che la signora S ne era a conoscenza e che non le dava importanza perché quello che per la signora S contava era che il marito portasse a casa i soldi.

La circostanza che la signora S fosse a conoscenza della relazione del coniuge, peraltro riferita nel suo ricorso dalla stessa attrice che ha evidenziato anche il suo tentativo di cercare di dare al marito un’altra possibilità e di supportarlo nella situazione di difficoltà in cui si era trovato, non vale, a giudizio del Collegio, a privare di valenza causale tale grave violazione dei doveri coniugali, tenuto conto anche del contesto di violenza psicologica e fisica sopra descritto in cui l’infedeltà si è inserita. Ciò tanto più se si considera che la Suprema Corte ha affermato che in tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell’altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell’infedeltà in ordine alla crisi dell’unione familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele (Cass. Sez. VI – I 27.6.2013 n. 16270), cosa che nel caso di specie non si può dire il signor Y abbia fatto.

E che il Supremo Collegio ha, altresì, più volte ribadito il principio secondo cui solo una situazione di convivenza formale potrebbe valere ad

escludere la rilevanza causale della violazione del dovere di fedeltà coniugale ed è onere della parte che la deduce provare la stessa (Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 20.4.2011 n. 9074, Cass. Sez. I 14.2.2012 n. 2059, Cass. Sez. I 5 febbraio 2014 n. 2539), situazione che invece il signor Y non ha in alcun modo neppure offerto di provare.

Non possono, invece, ritenersi violazioni dei doveri coniugali causalmente rilevanti la crisi coniugale le altre condotte allegare da parte attrice a fondamento della domanda di addebito, cioè l'uso di sostanze stupefacenti e la dedizione ad attività criminali da parte del signor Y.

Quanto al primo profilo, pur avendo il signor Y ammesso l'uso di cocaina (confr. referto medico del 21.4.2011 - doc. 6 parte attrice; dichiarazioni dallo stesso rese in udienza presidenziale - verbale udienza del 29.1.2013; dichiarazioni rese agli operatori dei Servizi Sociali - relazione del 18.9.2013), l'attrice non ha fornito adeguata prova che il ricorso alle sostanze stupefacenti abbia avuto rilevanza causale rispetto ai comportamenti del marito sopra ritenuti provati e determinanti la crisi coniugale.

Analoghe considerazioni valgono quanto alle allegare attività criminali del signor Y.

Al di là delle condotte penalmente rilevanti per cui risulta essere stato condannato e di cui sopra si è ampiamente detto in quanto rilevanti sotto il profilo dell'addebito, non può il Collegio non osservare che è difficile pensare che la signora S fosse del tutto estranea alle molteplici poco chiare attività economico-imprenditoriali del signor Y come ampiamente descritte e illustrate nel decreto n. 138/2013 del Tribunale di Milano Sezione Misure di Prevenzione del 26.6/24.9.2013 (doc. allegato alla nota di deposito del 25.9.2014 di parte convenuta).

In conclusione, ritiene il Collegio che la separazione debba essere addebitata al signor Y per la violazione dei doveri di rispetto della persona e della dignità del coniuge e del dovere di fedeltà in relazione alle condotte dallo stesso poste in essere ai danni della moglie sopra indicate e ritenute provate e causalmente rilevanti la crisi coniugale.

Quanto alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale ritiene il Collegio che debbano essere confermati i provvedimenti presidenziali, considerate le risultanze delle indagini dei Servizi Sociali del Comune di ... incaricati.

Va, in primo luogo, mantenuto l'affidamento esclusivo di .. alla madre che, sia pure con alcune fragilità personali che si è resa disponibile ad affrontare attraverso il supporto offerto dagli operatori dei Servizi, è risultata essere dotata di *“capacità riflessive e genitoriali sufficientemente buone”*, capace di comprendere i bisogni della bambina e l'importanza della ripresa della relazione tra il padre e .., riconoscendo il buon legame della figlia con la figura paterna (confr. relazione del 18.9.2013, del 7.7.2014).

La signora S appare, quindi, in grado di occuparsi della bambina non solo

sotto il profilo dell'accudimento primario, ma anche sotto quello della comprensione delle esigenze affettive ed evolutive della bambina ed in grado di garantire agli occhi di Giorgia la figura genitoriale paterna.

Non è, invece, allo stato possibile disporre l'affidamento condiviso chiesto dal signor Y.

In primo luogo, pur avendo il Servizio comunicato con nota del 20.11.2014 la sua scarcerazione, non è dato conoscere se si tratti ancora una volta di una situazione transitoria determinata dal riconoscimento di benefici o invece di una definitiva remissione in libertà, vista la complessa situazione del convenuto sul piano delle sue vicissitudini penali.

Ma soprattutto dalle indagini svolte dai Servizi Sociali sono emersi seri profili di inadeguatezza genitoriale del signor Y che rendono allo stato non attuabile un affidamento condiviso.

In primo luogo, il riconosciuto ricorso all'uso di sostanze stupefacenti dovrà essere superato attraverso un percorso al SERT che il signor Y dovrà necessariamente intraprendere.

In secondo luogo, i seri problemi psicologici, emersi dalle indagini dei Servizi (confr. relazione del 7.7.2014 e del 10.11.2014) e ricavabili dal decreto già sopra richiamato del Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione in cui si dà atto che nell'ambito di uno dei procedimenti penali a suo carico la pena è stata ridotta, essendogli stato riconosciuta una condizione di semi-infermità (confr. pag. 8 del citato decreto), rendono necessaria una presa in carico dello stesso da parte del CPS competente per territorio al fine di verificare il suo effettivo stato di salute anche ai fini della ripresa degli incontri con la figlia (confr. relazione dei Servizi del 10.11.2014).

Infine, benché la relazione tra .. e il padre sia apparsa positiva agli operatori nei primi cinque e unici incontri che si era riusciti a realizzare, il signor Y non sempre è stato in grado di comprendere fino in fondo le richieste e i messaggi della figlia e di rendersi conto del serio rischio di agiti emulanti uno stile di vita deviante da parte della bambina a causa di suoi comportamenti inadeguati (confr. pag. 7 della relazione del 18.9.2013).

Inoltre in questi incontri, pur non assumendo posizioni censuranti e squalificanti la figura materna, il signor Y ha chiesto alla figlia informazioni sulla madre e ha tentato di far veicolare alla signora S tramite .. alcuni messaggi personali, rendendo necessario l'intervento degli operatori per interrompere tali richieste.

Tutti tali elementi allo stato incidono fortemente sulla capacità genitoriale del signor Y, non rendendo nei fatti possibile una gestione condivisa della responsabilità genitoriale.

Va poi mantenuto l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di ..di regolamentare le modalità e i tempi di frequentazione tra .. e il padre,

certamente ancora in Spazio Neutro e con modalità osservate, con la possibilità di valutare un loro progressivo ampliamento e una eventuale loro liberalizzazione in relazione all'andamento dei percorsi di seguito prescritti per il signor Y e alla situazione psicofisica della minore.

Potranno, altresì, i Servizi Sociali al fine di mantenere il legame della bambina con il contesto familiare paterno, specie se la situazione di carcerazione del signor Y non dovesse essere definitivamente cessata, proseguire anche nella regolamentazione di incontri sempre in Spazio Neutro tra .. e i fratelli e la nonna paterna, se ritenuto rispondente all'interesse della bambina e sempre che i componenti del nucleo familiare paterno garantiscano effettiva collaborazione con i Servizi e si attengano alle indicazioni che gli operatori daranno loro, atteso che non sempre i fratelli hanno garantito in modo puntuale la loro presenza e considerate le difficoltà evidenziate dalla bambina di fronte ad alcuni atteggiamenti troppo invadenti della nonna paterna (confr. relazione del 10.11.2014).

Dovranno, poi, certamente i Servizi Sociali proseguire nell'attività di supporto alla genitorialità per la signora S, soprattutto in questa fase in cui il marito è stato scarcerato e di supporto anche psicologico per la minore che comunque è stata esposta ad un vissuto doloroso nel corso della sua vita e di questo certamente porta i segni.

Scrivono, infatti, gli operatori ...

Dovranno, infine, i Servizi Sociali in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl competenti per territorio, SERT e CPS, avviare la presa in carico del signor Y e mirati interventi di supporto personali e alla genitorialità per lo stesso.

Quanto, infine, alla questione economica, ritiene il Collegio che all'esito del giudizio vada confermato il contributo al mantenimento di .. posto a carico del signor Y in sede presidenziale di cui peraltro parte attrice ha chiesto la conferma.

Sotto tale profilo non sono stati forniti dalle parti elementi di valutazione ulteriori che il Collegio possa considerare. Anzi il più volte richiamato decreto del Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione consente di ritenere che entrambe le parti hanno avuto la gestione di ingenti risorse di dubbia lecita provenienza e che quindi la misura del contributo al mantenimento attualmente in essere sia adeguata alla capacità reddituale di entrambe le parti e alle esigenze della minore in relazione alla sua età.

La lettura del citato decreto impone poi al Collegio di revocare l'ammissione al gratuito patrocinio tanto della signora S (delibera n. 4594 del 18.10.2012) quanto del signor Y (delibera n. 1651 del 9.5.2013), considerata l'assoluta inattendibilità della dichiarata impossidenza degli stessi a fronte di quanto ricostruito dalle indagini della Guardia di Finanza.

Inoltre, la signora S sin dall'udienza presidenziale ha dichiarato di

lavorare riferendo di un reddito di € 500 mensili non documentato, circostanza che non consente di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 76 del DPR 115/2002 per il godimento del beneficio di legge, oltre al dato pacifico che la stessa convive con i suoi genitori i cui redditi si cumulano in ogni caso con i suoi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, quindi, essere poste a carico di parte convenuta. Vengono liquidate in complessivi € 7.254 per compenso professionale oltre oneri di legge, applicando la disciplina del DM 55/2014, dal momento che l'attività difensiva è stata conclusa dopo il 3 aprile 2014, data di entrata in vigore del citato DM, essendo state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica successivamente a tale data (Cass. Sez. Unite 25.9.2012 n. 17406), secondo lo scaglione di riferimento più basso per le cause di valore indeterminabile e considerato lo svolgimento di tutte le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi ..
2. dichiara ex art. 151 comma 2 c.c. la separazione addebitale a S
3. affida la figlia minore ..., nata il ..2003, in via esclusiva alla madre;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di .. di regolamentare le modalità e i tempi di frequentazione tra .. e il padre in Spazio Neutro e con modalità osservate con la possibilità di valutare un loro progressivo ampliamento e una eventuale loro liberalizzazione in relazione all'andamento dei percorsi di seguito indicati per il signor Y e alla situazione psicofisica della minore;
5. incarica i Servizi Sociali del Comune di .. di proseguire nella regolamentazione di incontri sempre in Spazio Neutro tra ... e i fratelli e la nonna paterna, se ritenuto rispondente all'interesse della bambina e sempre che i componenti del nucleo familiare paterno garantiscano effettiva collaborazione con i Servizi e si attengano alle indicazioni che gli operatori daranno loro;
6. incarica i Servizi Sociali del Comune di .. di proseguire nell'attività di supporto alla genitorialità per la signora S e di supporto anche psicologico per la minore;
7. incarica i Servizi Sociali del Comune di .., in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL, SERT e CPS, di avviare la presa in carico del signor Y e mirati interventi di supporto personali e alla genitorialità per lo stesso;
8. incarica i Servizi Sociali del Comune di .. di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e della minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e al Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziarie competenti, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;

9. pone a carico di Y, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2013, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione febbraio 2014, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante della minore salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite scolastiche) e delle spese per un'attività sportiva o culturale/educativa concordata tra i genitori tenuto conto delle inclinazioni della minore, spese tutte debitamente documentate;
10. revoca l'ammissione di S al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano n. 4594/2012 del 18.10.2012);
11. revoca l'ammissione di Y al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato (delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano n. 1651/2013 del 9.5.2013);
12. condanna Y a rifondere a S le spese di lite che liquida in complessivi € 7.254 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
13. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
14. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di .. perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
15. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di .. perchè provvedano a quanto disposto.

Così deciso, in Milano il 18 febbraio 2015

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Enrica Manfredini